

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' FIORENTINO

L'anno _____, nel giorno () del mese di _____, presso la sede del Comune di Mazzarino (CL), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

fra

il **Comune di Mazzarino** - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentata/o _____, con sede in Piazza Vittorio Veneto, 1, cod. fisc. 00067840850

e
l'**Associazione/Società** _____ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione/Società" o "soggetto affidatario", con sede legale in _____ alla via _____ n. _____ P.IVA _____ rappresentata dal presidente _____ nato a _____ (_____) il _____ residente in _____ c.f. _____

premesse

- Che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
 - Che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;
 - Che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;
 - Che con determinazione del responsabile del servizio n. _____ in data _____ si sono attivate le procedure per la selezione del contraente per l'affidamento in gestione del campo sportivo comunale località Fiorentino;
- si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione affida all'Associazione/Società _____ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, del campo sportivo comunale sito in località Fiorentino;

Art. 2

(Durata della convenzione)

1. La gestione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.
2. Una diversa durata, da stabilirsi in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare, non può superare i dieci anni.

Art. 3

(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)

1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.
 Le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento delle strutture sportive che deve essere garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie con sede e con tesserati residenti nel Comune di Sospiro;
- Con la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune.

Art. 4

(Profili economici)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento;
2. Spettano al soggetto affidatario i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa indicata nel piano gestionale prodotto in sede di gara per l'accesso e per l'uso degli impianti;

3. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente il campo sportivo comunale – a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno tre giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare – campionati – allenamenti – utilizzazione da parte di terzi);

Art. 5

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi: a) Conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari.

Mentre la gestione comprende:

- Servizio di custodia dell'impianto affidato.
- Utilizzo dell'impianto per attività sociali e per manifestazioni pubbliche.
- La disciplina dell'affluenza degli utenti e del pubblico.
- Allestimento e gestione delle strutture ricettive all'interno all'impianto per le quali si obbliga ad osservare tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.
- Accensione, controllo e manutenzione - a norma di legge - degli impianti elettrico, termico ed idrico.
- Pulizia generale dell'impianto e delle attrezzature, con particolare cura per l'igiene nei servizi igienici, spogliatoi, docce.

Manutenzione del terreno di giuoco e delle altre eventuali superfici sportive(intesa come: irrigazione del terreno di gioco , sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba , segnatura con idonea vernice delle linee del campo, nel periodo invernale rullatura con rete livellatrice)

In merito alle **utenze**, qualora non fossero giustamente intestate al gestore, il nuovo affidatario si impegna ad avviare le procedure per la loro voltura e comunque si farà carico dei pagamenti delle fatture riferite a consumi successivi all'affidamento.

Art.6- Modalita' della gestione

1 -Al fine di assicurare la massima fruibilità dell'impianto sportivo si prevede per la gestione indiretta la seguente articolazione:

- A) Attività di apertura per l'uso pubblico dell'impianto;
- B) Attività sportive e sociali dell'ente affidatario;
- C) Eventi e manifestazioni:
 - C 1) Amministrazione o scuole
 - C 2) Altre associazioni o privati

2 - In relazione al punto A l'affidatario s'impegna ad assicurare l'uso pubblico degli impianti a tutti gli utenti per una misura pari al 40% del calendario di apertura dell'impianto.

3 - In relazione al punto B, per una misura pari al 60% del calendario di apertura dell'impianto, l'affidatario ha titolo di uso esclusivo per le proprie attività sportive e sociali debitamente documentate nel progetto di gestione e previamente comunicate all'ente proprietario; tale uso esclusivo costituisce la compensazione degli oneri di gestione che egli deve sopportare;

4 - In relazione al punto C 1 per eventi e manifestazioni proposti dall'Amministrazione Comunale o dalle scuole sono assicurati apertura e servizi gratuitamente dall'affidatario entro una riserva annua del 10% del calendario di apertura dell'impianto, da dedursi dalle attività di cui al punto A.

5 - In relazione al punto C 2 per eventi e manifestazioni proposti da altre associazioni o da privati, previa verifica della compatibilità con le attività ordinarie e acquisizione di apposito Nullaosta dell'Amministrazione Comunale, entro una riserva annua del 10% del calendario di apertura dell'impianto da dedursi dalle attività di cui al punto B, sono assicurati apertura e servizi dall'affidatario a fronte del pagamento del richiedente dall'affidatario di un corrispettivo dei costi di gestione sostenuti per l'erogazione del servizio, definito in via forfettaria preliminare formulato nel piano di gestione approvato nella procedura di aggiudicazione.

Art. 7

(Responsabilità)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe.

Art. 8

(Inadempimenti e penalità – Risoluzione della convenzione)

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - a. per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo, € 250,00;
 - b. per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate, € 250,00;
 - c. per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 150,00 per singoli casi di società o associazioni.
2. L'Amministrazione al di fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:
 - a) Il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
 - b) Insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
 - c) Il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

Definizione dell'inadempimento Caratteristiche dell'inadempimento

Inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno 3 volte.

Il gestore, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi a fianco indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

Art. 9 – Recesso.

1. Il Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 10

(verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
 - a) Dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);

b) Dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Art. 12

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Gela.

Art. 13

(Spese relative alla convenzione)

1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Per il Comune di Mazzarino

Per il gestore

.....